DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 37/2001.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 luglio 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di La Spezia è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6 comma 4 come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1999/2000, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottoressa Laura Di Caro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1999/2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1999/2000 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di La Spezia, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Laura Di Caro

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 19 luglio 2001.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA PER GLI ESERCIZI 1999-2000

S O M M A R I O

Premessa *Pag.* 13

PARTE PRIMA

Aspetti ordinamentali e strutturali

1. – La trasformazione delle organizzazioni portuali » 14
2. – Ordinamento e compiti istituzionali » 16
3. – Il potere regolamentare » 17
4. – La programmazione ed il referto sull'attività. In particolare: il Piano operativo triennale ed il Piano Regolatore portuale » 18
5. – Gli organi dell'Autorità portuale » 19
6. – La struttura dell'Autorità portuale ed i relativi costi » 21
7. – La vigilanza e i controlli » 23

PARTE SECONDA

L'andamento della gestione

8. – Servizi di interesse generale ed attività autorizzativa .. » 25
9. – Privatizzazioni e dismissioni » 26
10. – La valorizzazione dell'area portuale con fondi dell'Unione Europea » 27

11. – Attività promozionale *Pag.* 28

12. – Concessioni di aree e banchine » 29

13. – Interventi per la realizzazione di opere marittime ed impianti portuali » 30

14. – Il lavoro portuale » 31

15. – I traffici del Porto » 32

PARTE TERZA

Bilancio e contabilità

16. – Bilanci di previsione e conto consuntivo » 33

17. – Il rendiconto finanziario e la gestione dei residui .. » 34

18. – La situazione amministrativa, il conto economico, il patrimonio » 42

PARTE QUARTA

19. – Considerazioni conclusive » 48

Premessa.

La presente relazione ha per oggetto la gestione dell'Autorità Portuale di La Spezia relativa agli anni 1999-2000, nonché i fatti gestionali più rilevanti intervenuti fino a data odierna e viene resa nell'esercizio del controllo sulla gestione, attribuito alla Corte dei conti dal 4° comma dell'art. 6 della legge 28.1.1994 n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale. L'Autorità, ente pubblico non economico, istituita dall'art. 6 della legge di riordino, deriva dall'Azienda di mezzi meccanici di La Spezia, ente pubblico economico (legge 9.10.1967 n. 961) attraverso un tipico fenomeno di successione universale fra enti. Detta azienda è stata dichiarata estinta con provvedimento formale adottato dal Comitato Portuale in data 13.3.1997, a seguito della dismissione dei beni ed attività produttive, come stabilito dall'art. 20, comma 5 della predetta legge n. 84. La presente relazione [1], pertanto, si riferisce esclusivamente all'attività svolta dagli organi previsti dall'art. 7 della legge di riordino.[2]

[1] Per la precedente relazione vedi atti parlamentari XIII^ legislatura Doc. XV° n.262.

[2] Sulla tipologia del controllo esercitato dalla Corte si fa rinvio al paragrafo n.7.

PARTE PRIMA

Aspetti ordinamentali e strutturali

1. - La trasformazione delle organizzazioni portuali.

Il fine della legge di riordino di cui sopra era quello della privatizzazione dei beni e delle attività produttive svolte dagli enti portuali e l'attribuzione ai nuovi enti delle sole funzioni marcatamente pubblicistiche di programmazione, coordinamento e controllo delle attività esercitate nell'ambito portuale. La configurazione delle autorità come enti pubblici non economici coglie il risultato finale della trasformazione che, sostanzialmente, consiste nel passaggio da una natura tipicamente imprenditoriale della pregressa organizzazione, da qualificarsi come ente pubblico economico, ad una nuova concezione dell'intervento dello Stato nell'economia, in funzione regolatrice e di erogazioni di servizi generali.

Nel caso di La Spezia l'entrata a pieno titolo nel novero degli enti non economici decorre – come predetto nell'ultimo referto - dalla definitiva formale estinzione della pregressa organizzazione (13.3.97) pur con la gradualità derivante dal fatto che doveva completarsi il quadro di normazione secondaria, e che fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge di riordino (L. 84/94), il quarto comma dell'art. 20 di queste, prevedeva l'applicabilità delle leggi previgenti. La suddetta normativa di riordino prima modificata con il DL 535/96, convertito nella legge n. 647 dello stesso anno, è stata ulteriormente modificata dal decreto legislativo 30.12.1997 n. 457, convertito nella legge 30 del 27.2.1998.

In tema di ordinamento delle autorità portuali, la normativa più recente è contenuta nel DL 112 del 31.3.98, emanato in applicazione della legge n. 59 del 15.3.1997 che conferisce alle regioni ed ai comuni funzioni e compiti amministrativi dello Stato anche in materia di trasporti marittimi ma fa salve le attribuzioni proprie delle Autorità Portuali. Da segnalare, inoltre la legge 30.11.98 n. 413 che prevede il finanziamento di un programma di

ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da adottarsi dal Ministero dei Trasporti sulla base delle richieste dell'autorità portuale. A tal fine sono stati previsti limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per cento miliardi di lire a decorrere dal 2000 in correlazione di mutui o di altre operazioni finanziarie quindicennali che le autorità portuali sono state autorizzate a contrarre ed attuare. Detto programma è stato approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione il 4.8.1999, in esso sono stati previsti finanziamenti in favore dell'Autorità Portuale di La Spezia per complessivi 53 miliardi da destinare all'ampliamento e consolidamento del Molo Garibaldi e Calata Malaspina (1° lotto e stralcio del 2° lotto).

In materia di canoni, la recente legge 7.12.1999 n..472 che modifica l'art. 18 della legge 84/94, ha stabilito che il Ministro dei trasporti e della navigazione (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) di concerto con quello delle Finanze ha soltanto il compito di fissare "i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare"[3]. E', infine, da ricordare che l'art. 100 della legge 21.11.2000 n. 342 (riforma delle tasse e diritti marittimi) autorizza il Governo ad emanare nel termine di sei mesi dalla data di entrate in vigore della legge, un regolamento di riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9.2.1963 n.82.

Tale regolamento potrebbe costituire l'occasione per accrescere e favorire l'autofinanziamento delle autorità portuali. Attualmente, infatti, in base all'art. 28 della legge 84/94 alle autorità compete esclusivamente il 50% delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti da parte dello Stato, dei debiti pregressi delle organizzazioni portuali.

Conseguentemente la metà del gettito delle tasse portuali, viene di fatto, destinata a ripianare le pregresse situazioni debitorie senza tener conto delle circostanze che tali oneri non dovrebbero riguardare le autorità portuali di nuova istituzione.

[3] La precedente normativa prevedeva che i Ministri dei trasporti e delle finanze, fissassero i "limiti dei canoni" che i concessionari fossero tenuti a versare in rapporto ai parametri in linea con i concetti comunitari di imprenditorialità, valorizzazione delle potenzialità economiche dei beni dati in concessione, e di libera concorrenza.

In proposito è da tener presente che, successivamente al 2004, alle autorità spetterà integralmente la sola tassa portuale e non la tassa di ancoraggio, né quella erariale. In tema di lavoro portuale, la legge più recente è quella del 30.06.2000 n. 186, emanata in seguito alla decisione della Commissione della Comunità Europea 21.10.1997 che ha dichiarato l'art. 17 della legge 84/94 in contrasto con gli articoli 86 e 90 del trattato CEE. Detto provvedimento, che ha modificato gli artt. 14 e 16 della legge di riordino e sostituito l'art. 17, disciplinando la fornitura di lavoro temporaneo delle imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali ed a quelle concessionarie di aree e banchine, si ispira al principio della sana gestione imprenditoriale contro ogni forma di intervento che alteri il regime di libera concorrenza.

2. – Ordinamento e compiti istituzionali.

Al pari di ogni altra autorità portuale, quella di La Spezia ha la natura di ente non economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia finanziaria e di bilancio e tuttavia, in base all'art. 6, comma 2 della legge n. 84 è stata, esclusa dalla normativa del D.Lvo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. La specifica potestà regolamentare in materia finanziaria e contabile, comporta l'esclusione dall'osservanza delle normative di cui al D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696. La disciplina del personale è improntata a criteri privatistici e fondata sulla contrattazione collettiva tra Assoporti e Sindacati di categoria, posta in essere sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti (DM 7 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1996).

L'art. 6 della L. n. 84 attribuisce alle autorità portuali competenze in materia di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo, sia per le operazioni portuali sia per ogni attività industriale e commerciale che si svolge nel porto.

Per l'esercizio di tali competenze l'Autorità è dotata di poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche per quanto concerne la prevenzione